



28479-20

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

Composta da

Giulio Sarno	- Presidente -	Sent. n. sez. 999
Antonella Di Stasi		UP - 10/09/2020
Luca Semeraro		R.G.N. 9601/2020
Giuseppe Noviello		
Alessandro Maria Andronio	- Relatore -	

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

(omissis) , nato in (omissis)

avverso la sentenza del 11/07/2019 della Corte d'appello di Firenze,

visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro Maria Andronio;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Paola

Filippi, che ha concluso chiedendo che la sentenza impugnata sia annullata senza

rinvio, limitatamente all'aumento di pena di mesi 4 di reclusione ed euro 150,00

di multa, e che il ricorso sia nel resto rigettato;

uditi i difensori, avv.ti (omissis) e (omissis) .

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 24 settembre 2015, il Tribunale di Firenze ha condannato l'imputato alla pena di anni 2 e mesi 4 di reclusione ed euro 750,00 di multa, in relazione al reato di cui agli artt. 110, 81, secondo comma, e 256 lettere a) e b), del d.lgs. n. 152 del 2006, per avere, in concorso con altre persone, con più azioni

esecutive del medesimo disegno criminoso, raccolto, trasportato, e conferito rifiuti pericolosi e non, tra cui 400 kg di rame (capo q dell'imputazione), nonché al reato di cui agli artt. 110 e 648 cod. pen. per aver acquistato o comunque ricevuto, al fine di procurarsi un ingiusto profitto, il rame *sub* capo q), provento del furto subito da (omissis) (capo r).

Con sentenza dell'11 luglio 2019, la Corte d'appello di Firenze ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato in relazione al reato contestatogli al capo q) dell'imputazione, perché estinto per prescrizione, confermando la sentenza di condanna per il residuo reato di cui al capo r).

2. Avverso la sentenza della Corte d'appello l'imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento.

2.1. Con un primo motivo di doglianza, si lamentano la violazione dell'art. 648 cod. pen., e vizi di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, dal momento che non sarebbe stata dimostrata la consapevolezza, da parte dell'imputato – ritenuta sussistente dai giudici di merito quantomeno sotto forma di dolo eventuale – della provenienza delittuosa del rame e della sua riferibilità alla rete ferroviaria. In particolare, non consentivano di ritenere pienamente provata la derivazione del rame né le dichiarazioni dell'agente della Guardia di Finanza (omissis), formulate in termini di mera probabilità, né i pareri dei tecnici ferroviari, espressi solo a seguito delle due denunce per furto presentate dalla rete ferroviaria, e quindi influenzate da tale circostanza, né la mera presenza del rame nell'autovettura dell'imputato, presa in considerazione dal giudice di prima istanza, del tutto giustificabile in considerazione dell'attività abusiva di raccolta dei rifiuti in cui era impegnato il medesimo. Tali argomentazioni, se adeguatamente valutati dai giudici di merito, avrebbero potuto condurre all'assoluzione dell'imputato per il reato ascrittogli al capo r), o per lo meno alla riqualificazione del reato di ricettazione nella meno grave fattispecie dell'incauto acquisto cui all'art. 712 cod. pen.

2.2. Con un secondo motivo di ricorso, riferito al trattamento sanzionatorio, si deducono la violazione dell'art. 81, secondo comma, cod. pen., e vizi di motivazione del provvedimento, sul rilievo che il venir meno del vincolo della continuazione sussistente tra i due capi di imputazione, a seguito dell'intervenuto proscioglimento dell'imputato per il reato ambientale ascritto al capo q), imponeva la rideterminazione *in melius* del trattamento sanzionatorio, non compiuta dai giudici d'appello.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato limitatamente al secondo motivo.

1.1. Il primo motivo di doglianza, con il quale si deduce l'insussistenza dell'elemento soggettivo del reato di ricettazione, è inammissibile, dal momento che tende a ottenere una ricostruzione dei fatti alternativa, mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha ben esplicitato le ragioni del suo convincimento. In particolare, la Corte d'Appello a pag. 8 del provvedimento impugnato ha spiegato, richiamando la testimonianza dell'agente della guardia di finanza e i pareri dei tecnici ferroviari, che le peculiari caratteristiche del rame rinvenuto nell'autoveicolo dell'imputato, del tutto compatibili con quelle proprie del rame asportato lungo la linea ferroviaria, la cui sottrazione era stata denunciata in precedenza diverse volte, nonché l'elevatissimo quantitativo di materiale trasportato (circa 400 kg), erano tali da consentire di escludere che quest'ultimo ne ignorasse la provenienza illecita, quanto meno a titolo di dolo eventuale. Inoltre, i precedenti penali a carico dell'imputato per analoghi reati contro il patrimonio hanno indotto il giudice di secondo grado a ritenere che lo stesso fosse non solo consapevole dell'illegittima provenienza del rame in questione, ma anche avvezzo a tale tipo di condotta, e hanno ragionevolmente condotto al rigetto dell'argomentazione difensiva concernente la riqualificazione del fatto nella meno grave fattispecie di incauto acquisto ex art. 712 cod. pen. Siffatta valutazione di merito, non rivedibile in questa sede, è coerente con l'insegnamento di questa Corte secondo cui in tema di ricettazione, ricorre il dolo nella forma eventuale quando l'agente ha consapevolmente accettato il rischio che la cosa acquistata o ricevuta fosse di illecita provenienza, non limitandosi ad una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della cosa, che invece connota l'ipotesi contravvenzionale dell'acquisto di cose di sospetta provenienza illecita (*ex multis*, Sez. 2, Sentenza n. 25439 del 21/04/2017, Rv. 270179).

1.2. Il secondo motivo di ricorso, con il quale si lamenta l'erronea applicazione della normativa in punto di quantificazione della pena, è fondato. La tesi difensiva argomenta correttamente, sul punto, che la Corte d'appello, nel confermare la condanna dell'imputato per il reato di ricettazione residuo al capo r) dell'imputazione, lasciando immutato il trattamento sanzionatorio, avrebbe omesso di considerare che la pena era stata determinata dal Tribunale partendo dal più grave delitto di ricettazione ed effettuando l'aumento di pena per la continuazione con la contravvenzione di cui al capo q) e, conseguentemente, che l'intervenuta prescrizione del reato ambientale rendeva necessaria una modificazione del trattamento sanzionatorio in senso più favorevole all'imputato. Effettivamente, il Tribunale di Firenze ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine al reato contravvenzionale di cui all'art. 256 del d.lgs. n. 152 del 2006, punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con

l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro (lettera a) o con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro (lettera b) nonché al delitto di cui all'art. 648 cod. pen., punito con la pena della reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516,00 a euro 10.329,00 e, ritenuta tra i due reati la continuazione, è partito da una pena base per il reato di ricettazione di anni due di reclusione ed euro 600,00 di multa aumentandola ad anni due e mesi tre di reclusione ed euro 700,00 di multa per la continuazione con il capo q) relativamente ai rifiuti pericolosi e ad anni due e mesi quattro di reclusione ed euro 750,00 di multa quanto ai rifiuti non pericolosi. Con la sentenza impugnata, il giudice d'appello ha prosciolto l'imputato per il capo q) dell'imputazione per intervenuta prescrizione del reato ambientale, senza tuttavia ridurre il trattamento sanzionatorio tramite l'eliminazione degli aumenti di pena applicati dal primo giudice. Tale operazione, in applicazione dell'art. 620, comma 1, lettera l), cod. proc. pen., come modificato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, compete alla stessa Corte di cassazione, la quale, in caso di più reati unificati dalla continuazione, qualora sia sopravvenuta per uno dei reati satellite la prescrizione, deve procedere all'eliminazione della porzione di pena inflitta in aumento per il reato estinto (Sez. 5, Sentenza n. 3752 del 18/10/2018, Rv. 275107). Conseguentemente, eliminando gli aumenti di pena per la continuazione con il prescritto reato ambientale, e segnatamente mesi tre di reclusione ed euro 100,00 di multa per i rifiuti pericolosi (art. 256, comma 1, lettera b, del d.lgs. n. 152 del 2006) e mesi uno di reclusione ed euro 50,00 di multa per i rifiuti non pericolosi (art. 256, comma 1, lettera a, del d.lgs. n. 152 del 2006), la pena residua per il reato di ricettazione si ridetermina in anni due di reclusione ed euro 600,00 di multa.


2. Per i motivi che precedono, la sentenza deve essere annullata senza rinvio limitatamente all'aumento per la continuazione con la fattispecie contravvenzionale prescritta, con eliminazione del relativo aumento e rideterminazione della pena in anni due di reclusione ed euro 600,00 di multa, mentre il ricorso va dichiarato inammissibile nel resto.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente all'aumento di pena per la continuazione, ed elimina la pena di mesi quattro di reclusione ed euro 150,00 di multa, rideterminando la pena finale in anni due di reclusione ed euro 600,00 di multa. Dichiaro inammissibile il ricorso nel resto.

Così deciso il 10/09/2020.

Il Consigliere estensore
Alessandro Maria Andronio



Il Presidente
Giulio Sarno

